

Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 52**Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 . (3)**

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 17.04.2000)

INDICE

Art. 1 - Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento

Art. 2 - Fini istituzionali del C.S.P.O.

Art. 3 - Attività di interesse regionale

Art. 4 - Ordinamento interno

Art. 5 - Controlli e finanziamenti

Art. 6 - Costituzione dell'ente

Art. 7 - Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

*Art. 1**Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento*

1. La Regione promuove il riconoscimento del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica, di seguito denominato C.S.P.O., quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 .
2. Per le finalità indicate al comma 1 il C.S.P.O. è istituito quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

*Art. 2**Fini istituzionali del C.S.P.O.*

1. Sono fini istituzionali del C.S.P.O.:
 - a) ricerca, valutazione epidemiologica e interventi nel campo della prevenzione primaria dei tumori, con particolare riferimento allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalità per tumori;
 - b) ricerca e valutazione nel campo della prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening per le principali neoplasie;
 - c) assistenza sanitaria e psicologica, riabilitazione e follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;
 - d) collaborazione con la commissione per l'innovazione e la sperimentazione del Consiglio Sanitario Regionale di cui all'art. 31, comma 2, lett. b) della legge regionale 30 settembre 1998, n. 71 , alla valutazione di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e per la qualità dell'assistenza in oncologia;
 - e) iniziative di informazione ed educazione alla salute, con particolare attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca di base, epidemiologica e clinica;
 - f) attività di formazione ed aggiornamento nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria dei tumori.

*Art. 3**Attività di interesse regionale*

1. Tramite specifica convenzione stipulata con la Regione il C.S.P.O. svolge le seguenti attività di interesse regionale:
 - a) gestione del registro tumori toscano e del registro di mortalità regionale in collaborazione e con il coordinamento dell'Agenzia Regionale di Sanità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d) della LR 71/98 ;
 - b) gestione delle mappe di rischio oncogeno in ambito lavorativo in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità;
 - c) attività di ricerca epidemiologica di interesse regionale in ambito oncologico in collaborazione e con il coordinamento dell'Agenzia Regionale di Sanità;

d) centro di riferimento regionale per la prevenzione oncologica.

2. Tramite specifiche convenzioni stipulate con le Aziende unità sanitarie locali di cui all' articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1998, n. 72 , il C.S.P.O. gestisce attività di screening Oncologico.

Art. 4

Ordinamento interno

1. L'ordinamento del C.S.P.O. è soggetto alla disciplina prevista dalla normativa statale concernente gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 5

Controlli e finanziamenti

1. Il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione, nonché il finanziamento delle attività di ricerca e delle attività assistenziali, sono regolati dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 6

Costituzione dell'ente

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono assunti i provvedimenti necessari per l'ordinato avvio dell'attività dell'ente ed in particolare:

a) la dotazione patrimoniale dell'ente, comprensiva dei beni immobili utilizzati dal C.S.P.O. e dei beni mobili iscritti negli inventari dell'Azienda ospedaliera "Careggi", assegnati alla struttura alla data di emanazione del decreto;

b) la dotazione di personale, costituita in via transitoria, dai dipendenti dell'Azienda ospedaliera "Careggi" in servizio presso la struttura alla data di emanazione del decreto, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, d'intesa con l'Azienda ospedaliera "Careggi", delle unità di personale da assegnare in via definitiva al nuovo ente;

c) il subentro del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera "Careggi", comunque afferenti al C.S.P.O.;

d) la nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e vulture, nonché per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l'ente destinatario nei termini di legge.

3. I rapporti del C.S.P.O. con l'Azienda ospedaliera di "Careggi" sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7

Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento

1. A decorrere dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 6 e sino alla data del riconoscimento dell'ente quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi del DLgs n.269/1993 , agli atti dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della LR n. 72/1998.

2. Il finanziamento per le attività di interesse regionale svolte dal C.S.P.O. è assicurato, per il medesimo periodo, dalla Giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di parte corrente - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le modalità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali (1)

1. *Qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'articolo 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.*

2. *La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del CSPO, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, non si concluda entro il 31 dicembre 2007. (2)*

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2003, n. 23 , art. 1.

2. Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2006, n. 11 , art. 1.

3. Abrogata con l.r. 4 febbraio 2008, n. 3, art. 22.

La presente legge continua a disciplinare il CSPO fino al 30 giugno 2008, come previsto dall'articolo 22 della l.r. 4 febbraio 2008, n. 3.